	Rep. n. 76 Prot. n. 6741	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Il giorno diciotto del mese di dicembre dell'anno duemilatredici in Genova, presso la	
	sede della Centrale Regionale di Acquisto, in via D'Annunzio 64, innanzi a me, Dott.	
	Luigi Tomei Ufficiale Rogante dell' ARS - Centrale Regionale di Acquisto, senza as-	
	sistenza di testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, sono presenti i	
	Signori:	
 	- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria, nato	
	a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in	
	via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale	
	interviene in qualità di Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito	
	nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della	
	Vittoria 15	
	- Salvadori Alessandro, nato a Pontassieve (FI), il giorno 3 del mese di maggio	
	dell'anno 1960 e residente a Pontassieve (FI), in Via della Repubblica, numero civi-	
	co 102, (codice fiscale SLVLSN60E03G825K) che interviene quale procuratore spe-	
	ciale, (giusta poteri allo stesso conferiti con procura del Consiglio di Amministrazione	
	in data 05. 12. 2013) di A. Menarini Diagnostics S.r.l., con sede legale in Via Sette	
	Santi n. 3, Firenze (FI), iscritta al Registro delle Imprese REA 3566869 Camera di	
	Commercio di Firenze, P.IVA 05688870483, domiciliata ai fini del presente atto in Fi-	
	renze, Via Sette Santi n. 3, (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") ag-	
	giudicataria della gara d'appalto per la fornitura di sistemi diagnostici per i laboratori	
	analisi occorrenti alle AA.SS.LL. n° 2 "Savonese", n° 3 "Genovese", n° 5 "Spezzina",	4
	O.I. Evangelico, I.R.C.C.S. Gaslini e I.R.C.C.S. San Martino/IST e del realizzazione,	
	manutenzione e conduzione di un sistema completo per la gestione Dipartimento di	25
	1	

	Patologia Clinica dell'A.S.L. n° 3 Genovese Regione Liguria per la durata di 36	
	(trentasei) mesi, con opzione di rinnovo di ulteriore ventiquattro mesi, lotto 10	
	"Esame chimico fisico urine e sedimento" giusta determinazione del Direttore dell'	
	Area Centrale regionale di Acquisto dell'ARS n° 86 del 16. 09. 2013.	
	I Signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri	
	di firma convengono e stipulano, quanto segue:	
· 	PREMESSO	
	a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione	
-	sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione, ai prezzi contenuti	
	nell'offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nel capi-	
	tolato tecnico e speciale;	
	b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole	
	Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione	
	degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);	
	c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha rav-	
	visato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Forni-	
	tore, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla	
	G.U.U.E. il 02.12.2012;	<u> </u>
	d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura del lotto di cui sopra e, per	
	l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad	
	eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di	1.
	Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Ban-	Hv.
	do di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e	h
	completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire	
	2	

	tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per	
	la formulazione dell'offerta;	
<u> </u>	f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione ri-	
	chiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non material-	
	mente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;	
	g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzio-	
 .	ne, ne costituisce parte integrante e sostanziale;	
	h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei con-	
	fronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le con-	
	dizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministra-	
	zioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna	
	delle stesse fonte di obbligazione contrattuale.	
	Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati	
	1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime pre-	
	messe e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei prodotti aggiudicati al	
	Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni og-	
	getto della presente Convenzione.	
	Articolo 2 - Definizioni	
	Nell'ambito della Convenzione si intende per:	
	a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;	-
	b) Amministrazione Contraente: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore	W.
	della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richie-	
	3	

ste di consegna;	
c) Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive	
 la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque,	
 ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;	
 d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministra-	
 zioni contraenti comunicano la volontà di acquisire i beni/ le prestazioni oggetto della	
 Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;	
 e) Richiesta di Consegna: (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura è il do-	
 cumento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta	
 in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna;	
 f) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, conte-	
 nente un'area riservata alla Convenzione.	
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	
 L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi	
 di Fornitura, è regolata in via graduata:	
a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di	
 tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni	
contrattuali;	
b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in	
sede di partecipazione alla procedura;	
 c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
 d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di con-	Ah
	1
 tratti di diritto privato.	
 2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automati-	
 camente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regola-	
4	

	menti che entrino in vigore successivamente.	
	Articolo 4 - Oggetto	
	1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le mo-	
	dalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all'art. 12 "Modali-	
	tà e termini di esecuzione della fornitura", nonché la prestazione di tutti i servizi con-	
	nessi alla fornitura.	
	2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle	
	Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a	
	prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti	
	con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.	
	3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno	
	origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Con-	
	venzione, per la fornitura di sistemi diagnostici per i laboratori analisi occorrenti alle	
	AA.SS.LL. n° 2 "Savonese", n° 3 "Genovese", n° 5 "Spezzina", O.I. Evangelico,	
	I.R.C.C.S. Gaslini e I.R.C.C.S. San Martino/IST e del realizzazione, manutenzione e	
	conduzione di un sistema completo per la gestione Dipartimento di Patologia Clinica	
	dell'A.S.L. n° 3 Genovese Regione Liguria per la durata di 36 (trentasei) mesi, con	
	opzione di rinnovo di ulteriore ventiquattro mesi, lotto 10 "Esame chimico fisico uri-	
	ne e sedimento". Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministra-	
	zioni del S.S.R. avranno la medesima scadenza.	
 	Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indica-	
	to nel Capitolato tecnico (Sez. A, allegato A1, del Disciplinare di gara).	
	4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di	————
	fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna	
	obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbliga-	(10
	5	

zioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.	
 Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione	
1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusi-	
vamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.	
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione dopo la sottoscrizione degli Ordina-	
tivi di fornitura e l'emissione delle conseguenti richieste di consegna sottoscritte dai	
Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.	
 3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Sog-	
 getti che utilizzano la Convenzione.	
 Articolo 6 - Modalità di conclusione	
 1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i	
singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la	
 semplice ricezione da parte del Fornitore del relativi Ordinativi di Fornitura.	
 2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Ammini-	
 strazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: A. Menarini Diagnostics	
 S.r.l. Via Sette Santi n. 3, telefono n. 055-5680306 ovvero mediante fax al numero	
 dedicato 800-869046 , casella di posta elettronica diagoders@menarini.it.	
 3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente,	
 dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.	
 4. Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura tramite richieste	
 di consegna. Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti	
 Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la Richiesta di Consegna	- L
 attraverso posta elettronica certificata; in alternativa la Richiesta di Consegna, firma-	\
 ta dal Punto Ordinante è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le Ri-	
 chieste di Consegna debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da conse-	
6	

	gnare ed i luoghi di consegna.			
	5. La consegna del materiale dovrà avvenire entro cinque giorni dal ricevimento del-			
	la richiesta, salvo termini più ravvicinati in caso di urgenza per i quali il Fornitore do-			
	vrà effettuare la consegna entro la data fissata in richiesta.			
	6. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte delle			
	merci indicate nella Richieste di Consegna, il Fornitore è tenuto a comunicare per			
	iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi			
	dalla ricezione. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in			
	parte dalla e specifica Richiesta di Consegna e di acquistare i prodotti sul libero			
	mercato secondo le modalità previste nel successivo Articolo 12 "Modalità e termini			
	di esecuzione della fornitura".			
	7. Qualora il Fornitore non provveda ad inviare la merce nei termini ordinati previsti			
	verrà diffidato ad adempiere entro un massimo di cinque giorni lavorativi, decorsi			
	inutilmente i quali le Amministrazioni potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitan-			
	do alla ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno,			
	spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.			
	Articolo 7 - Durata			
	1. La presente Convenzione ha una durata di 60 (sessanta) mesi a decorrere dal			
,	01.01.2014.			
	2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.			
	Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità			
	1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrat-		4	
	tuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivi-	<u> </u>	<u>√6</u>	
	tà e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse		1	
	necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e			
	7			

 completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad	
eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto	
all'esecuzione contrattuale.	
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte,	
 nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le	
 prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto del-	
 la Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espres-	
 samente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamen-	
 te l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.	
 3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva	
 espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In	
 ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni	
 tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate suc-	
 cessivamente alla stipula della Convenzione.	
 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le	
 prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del-	
 la Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso	
 remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertan-	
 to, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministra-	
zioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza,	
 assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.	
 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale	
 e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza	4
 delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.	M.
 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti	(/,
8	

	devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi	
	devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore	
	prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle	
	medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione	
	istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, per-	
	tanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti	
	soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.	
	7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività	
	contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Ammini-	
	strazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e ac-	
	cesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente	
	tali prescrizioni e procedure.	
	8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per	
	quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza	
	preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto	
<u></u>	degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consen-	
	tire lo svolgimento di tali verifiche.	
	9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere rite-	
	nuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni	
-	Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e li-	
	mitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna	
	emessi.	
	Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore	X ,4
	1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione,	
	a:	

	a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impie-	
	gando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo	
	guanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;	
	b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti,	
	per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in	
	relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzio-	
	ne, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;	
	c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa docu-	
	mentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla si-	
	curezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la con-	
	formità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di	
	Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;	
	d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura orga-	
	nizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura,	
	indicando analiticamente le variazioni intervenute;	
	e) consegnare, all'atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione,	
	una dichiarazione attestante che i prodotti consegnati nel corso dell'Ordinativo di	
	Fornitura sono i medesimi presentati in sede di gara e una copia della scheda tecni-	
···	ca di ogni singolo prodotto.	
	Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della	
	Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna	
·	emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nel-	4
	la medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno esse-	a 1
	re eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e	AA (
-	della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.	L
	10	
	Į	

	3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale, in formato elet-	
	tronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo	·
<u></u>	quanto previsto al successivo articolo 13.	
	Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	
	1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti	
	derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi	
	compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e in-	
	fortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.	
	2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nel-	
	le attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risul-	
	tanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del	
	presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché	
	le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.	
	3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Col-	
	lettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
	4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi prece-	
	denti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni sti-	
	pulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.	
	5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensì e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a	
	far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli	
	eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.	
	Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro	
	1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in ma-	
	teria di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti	V
	gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione	
	11	

	del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.	
	2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi	
	relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Ammini-	
	strazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e	
	protezione.	
	3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di	
	sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà	
-	inoltre, a proprie spese a:	
· · · · · ·	a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente al rischi connessi allo	
	svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione	
	da attuare per ridurre tali rischi;	
	b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicu-	
-	rezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno	
	definito e definiranno in materia;	
	c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di	
	protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi	
	connessi agli interventi da effettuare;	
	d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in	
	regola con le prescrizioni vigenti;	
	e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortu-	
	nio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla	
	legge.	— L
	4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente	(D)
	responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a	
	trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza	
	12	

	atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.	
	Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura	
	1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle	
	successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le	
	modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.	
	2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi	
	compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imbal-	
	laggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate	
	dalle Amministrazioni contraenti.	
	3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richie-	
	sta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo scritto	
	intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.	
	4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: numero di riferimento	
<u> </u>	dell'Ordinativo di Fornitura, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data,	
	luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.	
	5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del con-	
	tratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data	
	di ricezione della Richiesta di Consegna.	
	6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente in-	
	dicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore	
	deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale	1
	nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal	
	ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di	
	cui oltre.	
	7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la con-	
	13	

	formità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la	
	mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qua-	
	lità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo mo-	
	mento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare even-	
	tuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze	
	non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al	
	Fornitore.	
	8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle pro-	
<u> </u>	prie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati	
	all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contesta-	
	zioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.	
	9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti	
	dal Capitolato Tecnico e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta,	
	la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituir-	
	la entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione pena l'applicazione del-	
	le penali.	
	10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a	
	sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della mer-	
	ce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà esse-	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	re inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione	
	della merce sarà considerata mancata consegna.	1
	11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della	h_
	sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e	
	rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste	
	dall'Amministrazione contraente.	

	12. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della	
	merce contestata, l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto sul libero	
	mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l'eventuale differenza	
	di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve	· · ·
	le penali di cui al successivo Articolo 17 "Penali".	
	Articolo 13 - Servizi accessori	
	1. Servizio di reportistica.	
	Il Fornitore invia i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con	
	le modalità ed i termini di seguito indicati; peraltro, la Centrale può richiedere al For-	
	nitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telema-	
	tica. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì essere ef-	
	fettuato dalla Centrale anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni orga-	
	nizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a presta-	
	re piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. Il Forni-	
	tore deve comunque fornire, via web o via posta, alla Centrale la reportistica qua-	
	drimestrale relativa alle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazio-	
m -	ne con indicazione del quantitativi richiesti/consegnati, entro il termine perentorio di	
	15 giorni successivi alla scadenza del quadrimestre, pena l'applicazione delle penali	
	di cui all'art. 17.	
	2. Contatti del Fornitore.	
	Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni informazioni relative:	1
	alle forniture comprese nella Convenzione;	<u></u>
	alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini,	X·'
	magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;	
	alle modalità di inoltro dei reclami;	
	15	

alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.	
Articolo 14 - Corrispettivi	
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione (Con-
traente in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole Richieste di Conse	egna
sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta che risulta esse	re la
seguente:	
Lotto 10 "Esame chimico fisico urine e sedimento"	
Reattivi-Canone noleggio-Altro materiale (Canone annuale): € 337.344,06	
Costo interfacciamento 1 sistema solo per il primo anno: € 14.000,00	
Costo totale triennale: € 1.026.032,18	
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e	del-
la effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli	alle-
gati di gara.	
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a pe	erfet-
ta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni cor	ntrat-
tuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzi	o, ivi
compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun d	liritto
nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.	
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenz	cione
e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, noi	nché
dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, s	sono
compresi nel corrispettivo contrattuale.	4
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornito	re in
base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto,	fissi
ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendos	il ca-
16	

	rico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.	
	6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, re-	
	visioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto	
	dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i	
	Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti	
	L'appaltatore (A.Menarini Diagnostics S.r.l.) assume tutti gli obblighi di tracciabilità	
	dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e succes-	
	sive modifiche.	
	2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato	
	dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture	
	emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, an-	
	che secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.	
	3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente	
	Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e alla specifica Richiesta di Conse-	
	gna e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.	
	4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002.	
	5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai	
	sensi del D.Lgs. n. 231/2002.	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ	
	7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente	
,	bancario o postale. Il fornitore comunica che il proprio conto corrente di accredito ha	
	le seguenti coordinate:	
	UNICREDIT S.p.A. IBAN IT82Z0200802854000030074168;	Mr
	Cassa di Risparmio di Firenze IBAN IT21T0616002809000024731C00;	1/
	Banca Popolare di Milano IBAN IT81M055840280000000010130;	
	17	
	\mathbf{H}	

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Banca Nazionale del Lavoro IBAN IT48T010050280000000001318;	
	Deutsche Bank IBAN IT93X031040280000000821291.	
	8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, ren-	
	de tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministra-	
	zioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i	
	soggetti, comunicati con nota del 09.12.2013 acquisita agli atti con prot. gen. n.	
	6568 del 10.12.2013.	
	9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di	
	ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura	
	e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli	
	Ordinativi di Fornitura.	
	10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto	
	contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali	
	danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.	
	11. Gli adempimenti di cui al commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai	
	sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.	
	Articolo 16 - Trasparenza	
	Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
	a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione	
	della presente Convenzione;	
	b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, diret-	/
	tamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di	
	denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la	(X)
	conclusione della Convenzione stessa;	, "
	c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utili-	
	18	

tà finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione	
 della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere	
 azioni comunque volte agli stessi fini.	
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai	
 sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi	
 ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta	
 di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del	
 Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti	
 dalla risoluzione.	
 Articolo 17 – Penali	
 1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motiva-	
 zione, le seguenti penali:	
 a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione ovvero a	
 forza maggiore o caso fortuito, per ogni giorno solare una penale pari all'1% sul va-	
 lore del materiale consegnato in ritardo. In caso di ripetuti ritardi ogni Amministra-	
 zione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conse-	
 guente richiesta alla Centrale di procedere all' incameramento della propria quota	
 del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora	
 svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 113	
 D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni e modifiche, e fatto salvo il risarcimento	
di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;	
 b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termi-	
 ne massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari	(,
 al 10% del valore della mancata fornitura; in questo caso le Amministrazioni con-	
 traenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria an-	
10	İ

 che l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che	
 per tali fatti potessero derivarle;	
 c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L.,	
 E.O. e IRCCS potrà:	
 restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà	
 impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;	
restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza	
 chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di	
 ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli	
 ulteriori danni.	
 2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione	
 di cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore una penale pari all'1% del	
 valore della Convenzione.	
 3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al temine stabilito per l'invio della reporti-	
stica di cui all'art. 13, punto 2 "Servizio di reportistica", comma 3, la Centrale applica	
 al Fornitore una penale di Euro 250,00.	
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni	
 contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute	
 nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni, ovvero la Centrale, ap-	
plicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la	
 fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni	A.
 contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.	
 5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle	Ser.
 penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da par-	
 te delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per opportuna conoscenza anche alla	
20	

	Centrale) o dalla Centrale; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le	
	proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione del-	
	la stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindaca-	
	bile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la	
	stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come	
	sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera	
	in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
	inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente artico-	
	lo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a richiedere	
	il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
·	8. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa	
	dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in	
	relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla	
	cauzione.	
	9. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino	
	a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo mas-	
	simo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Ammini-	
	strazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale supe-	
	riore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di	4
	Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà	A
	di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare	
	una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risar-	
	21	

	cimento del danno.		
	Articolo 18 - Cauzione definitiva		
	1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfe-		
	zionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione		
	definitiva in favore della Centrale di importo di Euro € € 164.028,24 determinata co-		<u></u>
	me previsto dall'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006.		
· · · · · ·	2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e co-		
	munque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del		
	contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento		
	dell'esecuzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e successive in-		
	tegrazioni e modifiche, viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordina-		
	tivi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale		
	ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni		
	del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti		
	dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.		
<u></u> .	4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal		
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertan-		
	to, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo		
	restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi di-		
	rettamente sulla cauzione.		
	5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far da-		<u> </u>
	ta dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli	X 3C	
	stessi previsti.		
	6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comun-		
	22		

que, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai pred	etti
Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svinc	0-
lata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Centra	le,
per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzio	ne
delle obbligazioni contrattuali.	
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in formatione de la cauzione de svincolata solo previo consenso espresso in formatione de la cauzione de la cauzione de svincolata solo previo consenso espresso in formatione de la cauzione della cauzione de la cauzione della cauzione de la cauzione de la cauzione della cauzione	na
scritta dalla Centrale.	
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effe	tto
dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvede	re,
per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entre	o it
termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da pa	rte
della Centrale.	
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le s	in-
gole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto	ri-
spettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.	
Articolo 19 - Proprietà dei prodotti	
1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce	la
proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi	di
perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei loc	ali
dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabi	ità
dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttame	n-
te imputabili per dolo o colpa grave.	
Articolo 20 - Riservatezza	
1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compre	se
quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga	in
23	

possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi	
forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da	
quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.	
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il ma-	
teriale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.	
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico	·
dominio.	
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,	
consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e	
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.	
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Am-	
ministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente,	
la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è	
tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia	
condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti,	
previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.	
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e	
dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.	
Articolo 21 - Risoluzione	
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le Am-	
ministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art.	A
1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata	
a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola	(
d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini	
24	

	e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa ri-	
	chiamati. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna, l'Amministrazione	
	resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.	
	2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti	
	con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore co-	
	munque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r	
:	dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria compe-	
	tenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente	
	e/o la Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza,	
	risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamen-	
	te, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, pro-	
	porzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento	
	dell'esecuzione, e/o nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarci-	
	mento del danno.	
	3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456	
	Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i	
	singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:	
	a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno	
	3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da alme-	
	no 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	1
	c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata riso-	4
	luzione del contratto;	
	d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di	
	25	

 Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di pri-	
vativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo	
"Brevetti industriali e diritti d'autore";	
g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;	
 h) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.	
4. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichia-	
 razione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei se-	
 guenti casi:	
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal	
 Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
 b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di	
 cui all'articolo "Cauzione definitiva";	
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi	
 dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
 d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di pri-	
 vativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo	
"Brevetti industriali e diritti d'autore";	
 e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo	
 di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;	
f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consenta-	1
 no la prosecuzione in tutto o in parte;	1
 g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;	
 h) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certifi-	
 cazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella	
26	

	presente Convenzione.	
_	5. La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 com-	
	mì 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli	
	ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.	
	La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordina-	
	tivi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione	
	stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività	
	necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favo-	
	re delle Amministrazioni Contraenti.	
	7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitu-	
	ra, la Centrale e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di	
	escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la par-	
	te percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risol-	
	to/i.	
	8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equiva-	
	lente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In	
	ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o del-	
	la Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.	
	9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di	
	Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la	
	determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la	
	risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla Centrale.	4
	Articolo 22 - Recesso	X. /L
	1. La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla	
	Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno	
	27	

	30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.	
	2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e	
	non esaustivo:	
	a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di al-	
	tra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo sciogli-	
	mento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione	
	dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga desi-	
	gnato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale en-	
·	tri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;	
	b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di	
	forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di ga-	
	ra e dal Disciplinare di gara relativì alla procedura attraverso la quale è stato scelto il	
	Fornitore medesimo;	
	c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o	
	dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico	
	del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Am-	
	ministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero	
	l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.	
	3. La Centrale ha diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui al D.L.	
	6/07/2012, n. 95 convertito con L. 7/08/2012 n. 135 .	
	4. Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.	A
	Lgs. n 159/2011 la Centrale ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza	4
	delle cause di ostatiività come risultanti della informativa antimafia	(X)
	5. Il recesso dalla Convenzione da parte della Centrale comporta il recesso delle	
	Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi unilateral-	
	28	

 mente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Forni-	
tore con lettera raccomandata a/r.	
 6. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni	
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le	
 Amministrazioni contraenti.	
 Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventual-	
mente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle	
Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e	
degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre	
inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili,	
anche se eseguite da parte di terzi.	
 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicu-	
rativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitu-	
ra, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine	
 allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di	
Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi	
 compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Forni-	
tore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaborato-	
ri, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai sin-	
goli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed effi-	
 cacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale,	I A
per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di	164 /2
provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzio-	
 ne ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente riten-	
29	

	zione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento		
-	dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del		
	maggior danno subito.		
	Articolo 24 - Subappalto		
	1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 118 D.Lgs. 163/2006.		
	2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli ob-		
	blighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei		-
_	confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per		
	l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.		
	3. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli		
	Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare		,
	d'appalto per beni e servizi pubblici.		
	Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti		
	1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e		
	i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di ces-		
	sione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni al-		
	la Centrale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. La Centrale procederà		
	all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando		
	le verifiche sui requisiti dello stesso.		
	2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza		
	specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.	— ,— A	
	3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti	X 4	-
	commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i sin-		
	goli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.		
	Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore		
	30		

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
 all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di au-	
tore ed in genere di privativa altrui.	
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti una azio-	
ne giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si ob-	
 bliga a manlevare e tenere indenni le Amministrazioni contraenti, assumendo a pro-	
prio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e	
legali a carico delle medesime Amministrazioni contraenti.	
 3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore	
delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa conglunta, il	
 Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare	
 un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.	
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente ten-	
tata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il	
diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, han-	
 no facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quan-	
to di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un	
 equo compenso per i servizi erogati.	
Articolo 27 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le Ammini-	
 strazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore	
 1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Luigi Moreno Costa	
il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della	R()
 Centrale con il Fornitore.	
 2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010	
548 61, numero di fax 010 548 8555, indirizzo e-mail luigimore-	
31	

no.costa@regione.liguria.it.	
3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig.ra Roberta Stefanini il	
Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, non-	
ché di ciascuna Amministrazione.	
4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico	
3291720717, numero di fax 055-5680216, indirizzo e-mail diaggare@menarini.it.	
5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento	
nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Proce-	
dimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente	
per materia.	
6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Re-	
sponsabili della fornitura.	
Articolo 28 - Aggiornamento tecnologico	
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Ammi-	
nistrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzio-	
ne e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla presta-	
zione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.	
2. Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto ag-	
giudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi, la ditta ag-	
giudicataria, dovrà inviare alla centrale idonea documentazione tecnica. La Centrale	
provvederà, all'autorizzazione, a seguito di adeguata istruttoria tecnica, del cui esito	1
sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria e alle aziende sanitarie utilizzatrici	——————————————————————————————————————
della convenzione. La ditta aggiudicataria si impegna a immettere nella fornitura il	
nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.	
Articolo 29 - Conciliazione presso la CCIAA	

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero in-	
sorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere alla concilia-	
zione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di	
 Genova ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integral-	
 mente.	
 2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni	
contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso	
 a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.	
Articolo 30 - Foro competente	
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è competen-	
 te in via esclusiva il Foro di Genova.	
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni	
 contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò se-	
 condo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.	
 Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento	
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai tratta-	
 menti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichia-	
rano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13	
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati persona-	
 li), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato	
 previste dal Decreto medesimo.	
2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge,	
 esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei sin-	
goli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei con-	1_
 sumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per	
33	

 l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata alla	
 pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi	
ai sottoscrittori.	
 4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con	
 l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al	
 trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del Fornitore, anche per via	
 telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monito-	
 raggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordi-	
 nativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa	
 totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.	
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, licei-	
 tà e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt.	
 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.	
 6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il	
 presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
 qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori deri-	
 vanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei,	
 fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.	
 196.	
 7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordina-	
 tivi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la	A
 Centrale o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ri-	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 tenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'	1
 art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003,	
24	

	i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:	
	a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di si-	
	curezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Alle-	
	gato B;	
	b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,	
	l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le	
	modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a cono-	
	scenza degli interessati;	
	c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste	
	verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;	
	d) nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e	
	segg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli	
	stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altre-	
	sì alla Centrale tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per	
	soddisfare le predette richieste;	
	e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli	
	stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e	
	vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;	
	f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche	
	circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali,	
	fornendo alla stessa piena collaborazione.	
	Articolo 32 - Onerì fiscali e spese contrattuali	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	La presente Convenzione viene stipulata nella forma pubblica amministrativa.	
	2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali re-	
	35	

lative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplifica-	
tivo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad	
 eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.	
 3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio	
di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, con-	
seguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa,	
con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
 Articolo 33 - Clausola finale	
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle	
 parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendo-	
ne negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singo-	
 larmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto	
 non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre,	
 l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei	
 singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti	
 nel loro complesso.	
2. Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro	
 spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della	
prescrizione.	
 3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le	
 parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi	
 operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e soprav-	//
 vive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso	
 di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua ese-	
 cuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per	
વલ	

 iscritto.	
 4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le	
clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di	
 cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e	
 patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenu-	
to con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le se-	
guenti clausole: Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto),	
 Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Condizioni della fornitura e	
limitazione di responsabilità), Art. 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Art. 12	
 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Art. 13 (Servizi accessori), Art. 14	
 (Corrispettivi), Art. 15 (Fatturazione e pagamenti), Art. 17 (Penali), Art. 18 (Cauzione	
 definitiva), Art. 19 (Proprietà prodotti), Art. 20 (Riservatezza), Art. 21 (Risoluzione),	
 Art. 22 (Recesso), Art. 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Art. 24	
 (Subappalto), Art. 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 26 (Brevetti	
industriali e diritti d'autore), Art. 29 (Conciliazione presso la CCIAA), Art. 30 (Foro	
competente), Art. 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento)anche in deroga	
specifica al'art.4 comma 4 D. Lgs. 14/3/2013, n.33 , Art. 32 (Oneri fiscali e spese	
contrattuali), Art. 33 (Clausola finale).	
 lo Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia, me-	
 diante strumenti informatici su pagine 38 a video, dandone lettura alle parti, per cui a	
 conferma lo sottoscrivono, con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52	
bis della legge 19.2.1913, n. 89, nell'apposizione in mia presenza della firma auto-	
 grafa e nella successiva acquisizione digitale, mediante scansione ottica dell'atto	- X X
sottoscritto.	
 lo Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con	
27	

firma digitale, dopo le parti e in loro presenza.	
Genova, iì 18. 12. 2013	
LA CENTRALE REGIØNALE DI ACQUISTO	
II FORNITORE	
IL FORNITORE Alm do gray	
Ellen do Gruy	
38	